SENATO DELLA REPUBBLICA

--- VI LEGISLATURA ----

(N. 2123)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1975 (V. Stampato n. 3779)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 maggio 1975

Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è sostituito con il seguente:

« Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959,

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 75 miliardi per l'anno 1975, di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1989 ».

Art. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi.

Art. 3.

Sono escluse dagli incentivi previsti dalla presente legge le imprese appartenenti ai settori petrolifero, cementizio e saccarifero ad eccezione, per quanto riguarda quest'ultimo settore, delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni costituite dai produttori bieticoli.

Art. 4.

I limiti di importo dei finanziamenti assistibili con i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevati per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, fino a 2.250 milioni e per le iniziative localizzate nel restante territorio dello Stato fino a 750 milioni.

In casi particolari, con motivata deliberazione del Comitato di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 623, detti limiti possono essere elevati rispettivamente fino a 3.000 milioni e fino a 1.500 milioni.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.